Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 300 del 28 dicembre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. **281/L**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **446.**

Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **446.**

Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;

Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulaloriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 23 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che è stato stipulato, in data 30 marzo 2001, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati: S.N.U.B.C.I., S.N.A.B.I.L.P., F.I.O.S.P.-S.N.U.B.A.L.P., A.U.P.I., S.I.C.U.S., S.I.Chi.L.P., FP C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L,:

Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Ritenuto di discostarsi da tale parere per quanto attiene la decorrenza retroattiva del rimborso spese di cui all'articolo 25, comma 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in quanto la stessa rientra nei limiti finanziari previsti e ricalca la medesima fattispecie contenuta nell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali stipulato in data 30 marzo 2001 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLA L. 23.12.1978 N. 833 E DEL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 8 DEL D.LGS. N. 502/92 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 517/93 E DAL D.LGS. 229/99

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione dei distretti e dei dipartimenti delle Aziende Sanitarie Locali, e Aziende Ospedaliere così come definite dagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.

2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilità e la necessità partecipativa delle categorie alle attività dei servizi sul territorio, in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di più alti e qualificati livelli sanitari, nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza sanitaria con provvedimenti volti a conseguire:

- l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità dei reali bisogni dei cittadini;
- l'adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture poliambulatoriali;
- il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualità dei servizi.

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente Accordo regola in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 8, comma 8, del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, già instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali sono confermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 458/98.

2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa Azienda o per conto di più Aziende Sanitarie.

3. Ai professionisti di cui al presente Accordo è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli stessi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.

ART. 2

(Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato)

1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i professionisti già titolari di incarico ai sensi del DPR 458/98.

2. L'Assessorato regionale alla Sanità cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del presente Accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale entro il 30 marzo di ogni anno.

3. Di ogni variazione del numero delle ore e delle modalità di svolgimento dell'attività, le Aziende Sanitarie danno comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità, indicandone la decorrenza.

ART. 3

(Incarichi a tempo determinato e sostituzioni -Graduatoria regionale - Domanda e requisiti)

1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale come sostituto o con incarichi a tempo determinato ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui all'allegato1, deve inoltrare all'Assessorato alla Sanità della Regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli allegati A, A1, A2 di cui al presente accordo e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte.

2.La domanda deve essere presentata in carta resa legale, mentre la documentazione allegata, in regola con le norme vigenti in materia, può essere sostituita da autocertificazione.

3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, i professionisti non devono aver superato il 50° anno di età e devono essere iscritti ai relativi Ordini professionali. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi dell'Accordo in vigore.

4.La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno elencando i titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati B. B1. B2 di cui al presente accordo.

ART. 4

(Formazione delle graduatorie)

1. L'Assessorato regionale alla Sanità provvede entro il 31 maggio alla formazione delle graduatorie provvisorie regionali per titoli, distinte per categoria professionale, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui agli allegati B, B1, B2 del presente accordo.

2. Le graduatorie - che oltre a riportare il punteggio conseguito, devono indicare anche il recapito e la provincia di residenza dei singoli professionisti - sono pubblicate per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato, e sono comunicate agli Ordini professionali e alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

3. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria, relativa alla propria categoria professionale, all'Assessore regionale alla Sanità.

4. Le graduatorie definitive, approvate dal competente Organo regionale, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie.

5. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda e decadono al momento in cui entrano in vigore le successive.

ART. 5

(Aumenti di orario e limitazioni)

1. I professionisti di cui al comma 1 dell'art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili.

2.L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessità di conferire aumenti orari comunica tale necessità alla struttura di cui all'articolo 12 che individua, tra i titolari d'incarico a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, che, interpellati, abbiano espresso la propria disponibilità, professionisti aventi titolo assegnando l'aumento delle ore secondo i seguenti criteri di priorità:

a) anzianità d'incarico complessiva nel rapporto convenzionale;

b) anzianità di laurea;

c) voto di laurea;

d) maggiore età anagrafica.

3. In deroga alle priorità di cui al precedente comma 2 qualora per una determinata attività si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, l'Azienda, sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art.32, ha facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più professionisti che operano già nell'ambito della stessa struttura operativa.

ART. 6
(Mobilità)

1. Al fine del migliore funzionamento del servizio, può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti, sentiti gli interessati, la concentrazione dell'orario di attività dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda.

2. L'Azienda, al fine della riorganizzazione dei servizi, può adottare nei confronti del professionista provvedimenti di mobilità tra i vari presidi, ferma restando la garanzia dell'incarico come previsto dall'art. 8, comma 8 del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità che saranno concordati a livello Aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dallo stesso.

3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico.

4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura all'impiegato temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

5. Il trasferimento da un presidio all'altro della stessa Azienda Sanitaria o di altra Azienda può avvenire su domanda del professionista. **Nel caso di trasferimento presso presidi di altra Azienda è inoltre necessaria la preventiva intesa tra le Aziende interessate.**

ART. 7

(Contrazione di attivita')

1. In caso di persistente contrazione dell'attivita', documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno, l'Azienda può disporre l'utilizzazione del professionista in altra Azienda della Regione con mantenimento complessivo dell'incarico.

ART. 8

(Sostituzioni)

1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un professionista designato dal titolare dell'incarico o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i professionisti non titolari di incarico che non si trovino in posizione di incompatibilità. Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al presente comma.

2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro del titolare.

3. Al professionista sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art.23, 24, 26, il compenso aggiuntivo nella misura percepita dal professionista sostituito, il

rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 25 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo, ivi compresi i contributi previdenziali.

5. Al professionista sostituto che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianità di servizio complessivamente maturata.

ART. 9

(Incompatibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833, nonchè dall'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, il rapporto resta incompatibile con:

a) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;

b) rapporti di lavoro svolti a qualsiasi titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o convenzionati;

c) forme di cointeressenza diretta con Case di cura private accreditate e convenzionate e, limitatamente ai biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche;

d) titolarità di incarico disciplinato dal presente Accordo nell'ambito di altra Regione.

2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina il deferimento alla commissione di disciplina di cui all'articolo 13.

ART. 10

(Doveri e compiti del professionista)

1. Il professionista deve:

a) attenersi alle disposizioni che l'Azienda Sanitaria emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;

b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 458/98.

c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati, specificatamente individuati per questi professionisti dalla regione o dalle aziende

d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

e) rispettare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico;

f) inviare all'Assessorato alla Sanità della Regione e alle Aziende entro il 15 febbraio di ciascun anno il proprio foglio notizie di cui agli allegati D, D1, D2 del presente accordo;

2. L'Azienda Sanitaria provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista.

3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente.

4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista è deferito alla Commissione di cui all'art. 13 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

5. Il mancato invio del foglio notizie costituisce motivo di deferimento alla Commissione di cui all'art. 13 per i provvedimenti di competenza.

6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:

a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Azienda Sanitaria;

b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenza;

c) usare le attrezzature fornite dall'Azienda Sanitaria comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;

d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

7. Lo svolgimento delle ore di incarico di cui al presente accordo, avviene tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali salvo quanto diversamente concordato attraverso la contrattazione decentrata con le OO.SS. maggiormente rappresentative di cui all'art.32. All'interno del suddetto orario le eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro individuale, che dovessero rendersi necessarie in presenza di motivate esigenze dell'Azienda, devono essere concordate tra il professionista ed il dirigente responsabile del Servizio. In caso di disaccordo la risoluzione della vertenza è demandata alla trattativa tra l'Azienda e le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'art.32.

ART. 11

(Cessazione, revoca e sospensione dell'incarico)

1. L'incarico cessa:

a) per rinuncia del professionista da comunicare, a mezzo raccomandata A.R., all'Azienda. La cessazione ha effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

b) per il raggiungimento del 65° anno di età. Ai professionisti interessati si applicano le disposizioni previste all'articolo 15-nonies, comma 3, del D.Lgs. 502/92, come introdotto dall'art. 13 del D.Lgs.229/99, nonché dal comma 2 ter dell'art. 8 del medesimo D.Lgs. 502/92, come introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 254/2000 .

c) per decesso del professionista.

d) su specifica richiesta del professionista, valutate le esigenze di servizi nell'ambito di un preavviso di mesi tre.

2. L'incarico, inoltre, può essere revocato dall'Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R., con effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione, nei seguenti casi:

a) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 9:

b) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto;

c) provvedimento adottato ai sensi del successivo art. 13.

3. La revoca dell'incarico ha invece effetto immediato nei seguenti casi:

a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;

b) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

c) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata in via definitiva - in base alle norme vigenti in materia - da apposita Commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Azienda e, presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;

d) nei casi previsti dalla successiva lettera d), punto 8 dell'art. 13.

4. L'incarico è sospeso in caso di:

a) sospensione dall'Albo professionale;

b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 13;

c) emissione di mandato o ordine di cattura.

ART. 12

(Strutture regionali deputate alla formulazione delle graduatorie e al conferimento degli incarichi)

1. In rapporto al numero egli addetti ciascuna Regione individua, nell'ambito della regione stessa, la struttura a cui demandare la formulazione delle graduatorie regionali e la gestione del conferimento dei relativi incarichi e degli eventuali aumenti orari.
2. Alla struttura di cui al comma 1 è altresì demandata la tenuta degli elenchi regionali di cui all'art. 2.
3. I compiti di cui ai precedenti commi possono essere delegati ad una delle Aziende Sanitarie regionali con funzioni di capofila.
4. Per gli aspetti di valutazione dei titoli professionali le strutture del presente articolo sono integrate da un rappresentante per categoria dei sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'Articolo 32 del presente accordo.

ART. 13

(Commissione di disciplina)

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo è istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, un'unica Commissione aziendale di disciplina composta da:

a) tre membri dirigenti del ruolo sanitario in rappresentanza dell'Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) tre professionisti ambulatoriali, designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 32.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.

3. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento, anche relativamente ai rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione.

4. La Commissione è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento.

5. Al professionista deferito sono contestati per iscritto, con lettera raccomandata A.R., gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.

6. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole al deferito.

8. La Commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

a) Richiamo:

- per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta l'esclusione per una volta dalla procedura prevista al precedente art. 5 per gli aumenti di orario.

b) Diffida:

- per recidiva di quanto previsto al precedente punto a). La diffida comporta, per quattro volte la sanzione di cui al precedente punto a).

c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:

- per recidiva di inadempienza già oggetto di richiamo e diffida;

- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

- per mancata effettuazione di una prestazione prevista dal presente accordo secondo le specifiche modalità ivi disposte.

d) Revoca:

- per posizione di incompatibilità di cui all'art. 9;

- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità;
- per procedimento penale concluso con sentenza di condanna passata in giudicato.

9. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente, e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale di competenza nonché alle altre Aziende sanitarie cointeressate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

ART. 14

(Aggiornamento professionale - Formazione permanente)

1. La formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'art. 16 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 502/92 così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 229/99.

2. Il professionista partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art.16 ter del su richiamato decreto legislativo.

3. Al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e dalle norme vigenti.

4. Ai sensi dell'art. 16 quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di biologo, chimico e psicologo ambulatoriale ai sensi del presente Accordo Collettivo Nazionale.

5. Ai sensi dell'art. 16 quater, comma 2, del decreto già citato, il professionista che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo.

6. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art.32 concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua, ivi comprese eventuali partecipazioni alle spese derivanti.

7. Le Regioni, secondo le specifiche modalità stabilite dal D. Lgs. 229/99 in materia di formazione professionale, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi per la formazione continua, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art.32.

8. Fermo restando l'obbligo di partecipare alle iniziative di formazione continua promosse dal Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del diritto ai percorsi formativi autogestiti, di cui all'art. 16 bis, comma 2, del Decreto L.vo. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la partecipazione ad iniziative di formazione da parte del professionista, per 32 ore annue, fatte salve le diverse determinazioni concordate tra Regioni e Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina il riconoscimento di un corrispondente permesso retribuito.

ART. 15

(Congedo matrimoniale)

1. Al professionista titolare spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni continuativi.

2. Durante il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.

ART. 16

(Malattia e gravidanza)

1. A far data dalla esecutività del DPR di recepimento del presente accordo, al professionista incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi. In caso che la malattia si protragga ulteriormente l'Azienda conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.

2. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

3. Al professionista spetta l'intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo.

4. In caso di gravidanza e/o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L. 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni).

5. Durante il periodo di astensione obbligatoria, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1204/71 e successive integrazioni o modificazioni, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

ART. 17

(Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso)

1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a:

a) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

b) gravi e documentati motivi natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni;

c) documentata partecipazione ad esame o concorsi fino ad un massimo di 10 giorni;

d) giustificati e documentati motivi di studio per la durata massima di 12 mesi, anche frazionabili, nell'arco del triennio, sempre che esista la possibilità di assicurare idonee sostituzioni;

e) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di 8 mesi, anche frazionabili, nell'arco di 18 mesi;

f) il mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere provinciale o comunale, o di nomina a componente dei Consigli degli ordini professionali, per l'intera durata del mandato o limitatamente alle ore destinate alle attività istituzionali.

g) per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'Azienda conserva l'incarico al professionista' per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.

2. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro, ovvero in più Aziende, il periodo di assenza non retribuita deve essere fruita contemporaneamente.

3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.

ART. 18

(Permesso annuale retribuito)

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al professionista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.

2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzato dalla Azienda, è fruito in uno o più periodi programmati tra i professionisti convenzionati, tenendo conto anche delle complessive esigenze operative della Azienda.

3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.

4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.

5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.

6. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente articolo 17.

ART. 19

(Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)

1. L'Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede di lavoro sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art.25 nonché in attività svolta in ambito extra-struttura.

2. Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:

a) per la responsabilità verso terzi:

- L. 1.500.000.000 per sinistro
- L. 1.000.000.000 per persona
- L. 500.000.000 per danni a cose od animali

b) per gli infortuni:

- L. 1.500.000.000 per morte o invalidità permanente
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea assoluta.

3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.

4. I professionisti che a causa delle attività espletate ai sensi del presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda Sanitaria.

5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.

ART. 20

(Prolungamento dell'orario di servizio)

1. Qualora, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, comma 1, il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Azienda sanitaria, la quale provvederà altresì a indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.

2. Al professionista interessato è corrisposto il normale compenso orario di cui all'articolo 26.

ART. 21

(Programmi e progetti finalizzati)

1. Qualora la programmazione regionale ed aziendale preveda lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale, fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 10, comma 1 e 2, il professionista effettua, sulla base di accordi stipulati tra le Regioni ovvero le Aziende, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 32. a richiesta delle Aziende e secondo modalità organizzative preventivamente concordate con il dirigente sanitario responsabile, specifiche attività, nel rispetto delle relative competenze professionali.

2. Gli Accordi regionali o Aziendali individuano le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione aggiuntiva delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate. ecc., comporta la

remunerazione aggiuntiva delle relative attività secondo quanto stabilito dagli Accordi medesimi. Le aziende recepiscono gli accordi regionali e li applicano per le parti di specifico interesse.

3. L'attività svolta dai professionisti nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente è disciplinata all'interno dei progetti e programmi stessi ed è valutata agli effetti economici secondo quanto stabilito dagli accordi decentrati in proporzione all'apporto del professionista che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.

ART. 22
(Attività distrettuali e pronta disponibilità)

1. L'Azienda, per propri fini istituzionali o per esigenze erogative, può fare svolgere al professionista ulteriore attività professionale, al di fuori della sede abituale di lavoro, quale risulta dalla lettera di incarico (attività extra-struttura).

2. Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-struttura sono svolte dal professionista:

a) nell'ambito di specifici programmi sanitari aziendali e/o regionali in regime di collaborazione multidisciplinare per lo svolgimento di particolari attività.

b) presso le strutture pubbliche del S.S.N. (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunità terapeutiche, carceri ecc.

3. L'attività extra-struttura è svolta al di fuori o durante l'orario di servizio, sempre ché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità, ed è preventivamente programmata con il professionista interessato.

4. Per lo svolgimento di attività extra-struttura al di fuori dell'orario di servizio, al professionista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.26,comma 1 e 2, maggiorato del 35%.

5. Per lo svolgimento di attività extra-struttura durante l'orario di servizio, al professionista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.26, comma 1 e 2, maggiorato del 25%.

6. Qualora il professionista operi in un servizio in cui è attivato l'istituto della pronta disponibilità la stessa dovrà essere assicurata dal professionista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità del personale dipendente

7. Per l'istituto di cui al comma precedente, al professionista spetterà lo stesso compenso attribuito al personale dipendente.

ART. 23
(Indennità specifica di categoria)

1. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende sanitarie.

ART. 24

(Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica)

1. Agli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all'art. 26, comma 1, per ogni ora destinata a tale attività, ferma restando la necessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di trattamento.

ART. 25

(Rimborso spese di accesso)

1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 533 per chilometro a decorrere dal 1 gennaio 2000.

2. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al l° gennaio e al 1° luglio sulla base del prezzo "ufficiale " della benzina "verde" (AGIP) a tal date per uguale importo in percentuale.

3. Il rimborso non compete nell'ipotesi il professionista abbia un recapito professionale nel Comune sede dei presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore Generale dell'Azienda.

4. La misura dei rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello dei presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede dei posto di lavoro.

ART. 26

(Trattamento economico)

1. Ai professionisti confermati ai sensi del presente accordo è corrisposto dall'1.1.1999, mensilmente, un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella:

L. 24. 235 con decorrenza1.01.1999;

L. 24. 575 con decorrenza1.01.2000:

2. I criteri e i meccanismi relativi ai compensi di anzianità di cui ai commi 2 e 8 dell'art 17 del DPR 262/92 sono estesi a tutti i professionisti regolati dal presente accordo a decorrere dal 1.01.1999. Tali compensi, così determinati, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti ai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un incremento del 2,3% dal 1 gennaio 1999, ed un ulteriore incremento del 1,4% dal 1 gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.

3. Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 16 del D.P.R 255/88, 15 del D.P.R. 261/92 e 17 del D.P.R. 262/92 nei confronti dei professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, dei DD.PP.RR. 255/88, 261/92, 262/92 ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso le strutture del S.S.N. o degli enti in esso confluiti. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Aziende, l'anzianità da valutare è quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fatta eccezione per quelli collegati allo stato di gravidanza e puerperio.

4. Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 con il SSN o con altri enti e istituzioni pubbliche che applica il presente Accordo, spetta per ogni ora di incarico una indennità di piena disponibilità nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

L. 4.232 dall'1.01.1999;

L. 4.291 dall'1.01.2000;

Tale indennità non spetta al professionista incaricato che abbia altro tipo di rapporto dipendente o convenzionato con il SSN o con altre istituzioni pubbliche e private.

5. I A tutti i professionisti è corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui al comma 9 dell'art 17 del DPR 262/92, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, come rideterminato dal 01/09/1997, ulteriormente incrementata del 2,3% dal 1/1/1999 e del 1,4% dal 1/1/2000. Le percentuali di incremento si applicano sulla base dell'importo rivalutato con la precedente percentuale.

6. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza, con le stesse modalità previste per il personale dipendente dalle Unità sanitarie locali.

7. Al professionista spettano quote variabili del compenso per:

a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di "Progetti obiettivo" previsti dal P.S.N.;

b) il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte dello specialista dei livelli di spesa programmata;

c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa.

8. I programmi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono definiti, mediante accordi tra le Regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La spesa per il finanziamento degli accordi regionali e aziendali deve rimanere entro i limiti dei 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al presente articolo.

9. per attività svolta dai professionisti nei giorni festivi e nelle ore notturne, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi, ai sensi di legge, tale maggiorazione è elevata al 50%.

ART. 27

(Premio di collaborazione)

1. Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del trattamento economico di cui all'art. 26, commi 1 e 2.

2. Detto premio sarà liquidato tra il 1 e il 31 dicembre dell'anno di competenza.

3. Al professionista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verrà liquidato all'atto della cessazione dal servizio.

4. La decorrenza del premio di collaborazione è fissata dalla data di entrata in vigore del presente accordo, con esclusione di riconoscimenti retroattivi.

ART. 28

(Contributo previdenziale)

1. A favore dei professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa alle casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP) trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione delle somme versate e del professionista cui si riferiscono, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sui compensi di cui agli articoli 20, 22, 24, 26, 27 del presente accordo, ivi compresi quelli derivanti dagli accordi decentrati, ad eccezione del rimborso spese.

ART. 29

(Premio di operosità)

1. A tutti i professionisti che, ai sensi del presente accordo, svolgono la loro attività, per conto delle Aziende, con incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta, dopo il primo anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2, del presente accordo.

2. Per le frazioni di anno la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto computando, a tal fine, per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni.

3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal professionista in ogni anno di servizio; conseguentemente, ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non è computata.

4. Nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

5. Il premio di operosità è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

6. La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle Aziende ai singoli professionisti.

7. La decorrenza del premio di operosità è fissata dalla data di entrata in vigore del presente accordo, con esclusione di riconoscimenti retroattivi.

ART. 30

(Diritto all'informazione)

1 - La Azienda garantisce ai sindacati firmatari del presente Accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:

a) la programmazione dell'area extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi Distrettuali ;

b) il personale dipendente e quello convenzionato, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione dei numero complessivo di ore di attività.

ART. 31

(Riscossione delle quote sindacali)

1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle Aziende presso le quali il professionista presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei proessionisti a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.

2. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.

3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti del sindacato.

ART. 32

(Rappresentatività sindacale - Diritti sindacali)

1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'", ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e, sottolineata la necessita' di garantire il piu' alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.

2. La consistenza associativa e' rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai professionisti convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno ed e' trasmessa, entro il mese di febbraio, mediante comunicazione delle stesse Aziende, per tramite dell'Assessorato Regionale alla Sanita' di appartenenza, al Ministero della Sanita' - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS..

3. Per le trattative disciplinate dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la consistenza associativa e' determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale.

4. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa e' riferita ai dati rilevati nell'anno precedente.

5. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive in ciascuna categoria.

6. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati nazionali di categoria l'elenco dei professionisti ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima.

7. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del professionista attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato alle organizzazioni sindacali di categoria per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione del compensi.

8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

9. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali.

10. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5, livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo purche' in possesso del requisito di rappresentativita' di cui al comma 5 a livello aziendale.

11. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' unico e partecipa alle trattative e alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.

12. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei professionisti maggiormente rappresentativi la fruizione di tre (3) ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti . Viene comunque garantita la disponibilità di 3 ore settimanali per categorie con meno di 50 professionisti operanti al vello nazionale. Viene altresì riconosciuto un distacco totale per ogni sindacato firmatario maggiormente rappresentativo ai sensi dell'art.32 .

13. Il distacco sindacale di cui al precedente comma e' calcolato, per i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.

14. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte degli eventuali Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.

15. Agli effetti della gestione dei precedenti commi del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al Ministero della Sanita', i nominativi dei professionisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del professionista ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco.

16. Gli Assessori regionali alla Sanita' provvedono a darne comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

17. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 16 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali e' richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico.

18. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

ART. 33

(Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)

1. Nel settore disciplinato dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90, così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, le prestazioni che l'Azienda sanitaria non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.

2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende sanitarie l'astensione dallo sciopero di almeno 1 professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.

3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati è esercitato con preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione di cui all'art. 11 che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo.

5. Le OO.SS. firmatarie si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto;

b) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

c) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

ART. 34

(Rapporti tra i professionisti convenzionati e la dirigenza sanitaria dell'Azienda sanitaria)

1. Il Dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda sanitaria, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività svolta dal professionista, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

2. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

ART. 35

(Libera professione intramoenia)

1. L'Azienda consente al professionista l'esercizio della libera professione intramoenia per prestazioni ambulatoriali.

2. Lo svolgimento dell'attività deve avvenire fuori dall'orario di servizio in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale, e con la possibilità di accesso dell'utenza.

3. L'Azienda stabilisce i criteri, le modalità e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima nazionale, sentito il professionista interessato, in modo che in ogni caso non sussistano oneri a proprio carico.

ART. 36

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata triennale 1/1/1998 - 31/12/2000.

NORMA FINALE N. 1

Sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore già derivanti dall'applicazione delle norme finali dei DD.PP.RR. 261/92, 255/88, 262/92.

NORMA FINALE N. 2

Per la regione Valle d'Aosta, vista la coincidenza dell'ambito territoriale regionale con l'unica Azienda sanitaria Locale del capoluogo, la delegazione trattante è unica per il livello regionale e aziendale.

NORMA FINALE N. 3

Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che , in relazione alla problematica esaminata dalla Conferenza dei Servizi tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20/10/2000, riferita all'eventuale corresponsione del 2% a titolo di contributo integrativo alle rispettive Casse previdenziali, calcolato ai sensi dell'art. 28 del presente Accordo, la risoluzione della questione è demandata ad appositi accordi tra le singole Casse e le OO.SS di categoria firmatarie del presente Accordo.

NORMA TRANSITORIA

Le Aziende possono confermare a tempo indeterminato l'incarico agli psicologi che risultavano in servizio alla data del 16 aprile 1992, in applicazione della dichiarazione congiunta n. 2 del DPR 458/98. La conferma dell'incarico deve avvenire previa accettazione formale delle norme del presente Accordo e con l'applicazione degli istituti economici e normativi con effetto dal giorno di ricevimento della raccomandata RR di conferma ai sensi della presente disposizione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

1. Le parti dichiarano che la dizione "Azienda" utilizzata nel presente Accordo è indifferentemente riferita ad Azienda U.S.L. e/o Azienda ospedaliera.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti raccomandano la puntuale applicazione del presente accordo ai professionisti titolari di incarico presso Enti locali, Ministero della difesa e altre istituzioni pubbliche sia a livello centrale che territoriale.

In particolare si raccomanda l'adozione di provvedimenti, anche attraverso protocolli d'intesa, che possano garantire la formazione continua, l'istituto della mobilità,il reperimento del personale attraverso le graduatorie regionali.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLO SNABILP E SNUBALP

Lo SNABILP e lo SNUBALP dissentono da quanto riportato nella norma finale n. 3, in quanto la corresponsione del 2% è uno specifico obbligo di legge (D.Lgs. 103/96) e non è soggetto a trattativa sindacale.

I Sindacati sopraindicati fanno presente alla parte pubblica che la definizione in sede giudiziale del 2% porterà un aggravio del 2% sulla spesa pubblica.

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 - Natura del rapporto

1. Esperite le procedure previste dall'Accordo Collettivo Nazionale per l'assegnazione dei turni resisi vacanti e attuate le modalità e le procedure previste dagli artt. 3 e 4 dell'Accordo stesso. salvi casi particolari da verificare in sede aziendale di inapplicabilità delle norme sopra richiamate, qualora sussistano ulteriori esigenze di attività specialistica, le Aziende applicano le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" per la instaurazione di rapporti orari a tempo determinato»

2. I rapporti orari a tempo determinato sono instaurati :

a) per la copertura di turni resisi vacanti e non assegnati dopo aver inutilmente esperite le procedure:
- indicate dall'articolo 5 per gli aumenti di orario ai professionisti incaricati a tempo indeterminato;
- stabilite dall' art. 6 e 7 per l'attuazione di forme di flessibilità operativa. riorganizzazione degli orari e di mobilità;

b) per assicurare da parte delle Aziende una ulteriore offerta di prestazioni o attività specialistiche per far fronte alla domanda avanzata dagli utenti, mediante l'incremento dei servizi specialistici.

3. Le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" disciplinano il rapporto di lavoro libero professionale a tempo determinato che s'instaura tra l'Azienda e i professionisti per l'erogazione nell'ambito delle strutture Sanitarie e dei servizi territoriali dell'Azienda stessa e a domicilio dei cittadini.

4. L'incarico ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni ed è immediatamente rinnovabile, ove permangano le esigenze assistenziali che hanno determinato il conferimento dell'incarico, previa valutazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria.

Art. 2 - Adempimenti preliminari all'instaurazione del rapporto

1. Gli incarichi di cui all' art. 1, comma 2. sono conferiti in base alle graduatorie di cui all'art.3 dell'Accordo Collettivo Nazionale e secondo l'ordine delle stesse.

2. Qualora la pubblicazione del turno dia risultato negativo, l'Azienda può conferire l'incarico, non automaticamente rinnovabile, ad un professionista dichiaratosi comunque disponibile:

Art. 3 - Procedure per il conferimento dell'incarico

1. L'Azienda. qualora si trovi nella necessità di affidare incarichi a sensi dell'art. 2 per lo svolgimento d'attività o prestazioni specialistiche negli ambulatori distrettuali o in altre sedi. pubblica sul Bollettino ufficiale Regionale un avviso di selezione evidenziando l'ambito distrettuale o la sede di espletamento

dell'incarico. il numero degli accessi settimanali ed il numero delle ore di ogni singolo accesso, nonché ogni altro elemento ritenuto utile all'instaurazione di un rapporto di lavoro corrispondente alle esigenze dell'Azienda.

2. Al fine di assicurare la maggior corrispondenza possibile dell'offerta di prestazioni alla domanda dell'utenza e per l'abbattimento dette liste di attesa, fermo restando quanto, previsto al comma 1. l'incarico a tempo determinato può essere pubblicato dall'Azienda con impegno orario settimanale:
a) fisso per l'intero periodo dell'incarico;
b) variabile nell'arco di tempo corrispondente alla durata dell'incarico. in periodi non inferiori al mese e senza vacanze di attività;
c) concentrato in periodi predeterminati, anche in quantità variabile come alla lett. b).con vacanze di attività non superiori a 60 giorni tra i periodi lavorativi;
d) con la titolarità degli incarichi a tempo indeterminato conferiti ai sensi del DPR 458/98.

3. In via eccezionale, con provvedimento motivato da particolari obiettive esigenze l'incarico può essere pubblicato con orario corrispondente ad un numero complessivo di ore di attività da svolgersi in un periodo determinato non superiore a un anno. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il numero degli accessi settimanali e il numero delle ore di ogni singolo accesso sono concordati tra Azienda e Professionista.

4. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le seguenti procedure:

a. I provvedimenti adottati dalle Aziende per gli aumenti di orario collegati alla copertura dei turni resisi disponibili vengono pubblicati da ciascuna Azienda sul Bollettino Ufficiale Regionale.
b. La pubblicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali che si richiedono al professionista, al quale deve essere attribuito il turno stesso. In tali casi la scelta dello professionnista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacita' richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due professionisti delegati dalla Azienda e uno designato dalla struttura di cui all'art. 12.
c. I professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 15° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' alla struttura di cui all'art. 12, il quale individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 5.

5. Dalla selezione sono esclusi, per due pubblicazioni successive nella stessa branca i Professionisti i quali. avendo svolto un incarico nella medesima branca presso l'Azienda che ha chiesto la pubblicazione del turno, a seguito di valutazione non positiva da parte dell'Azienda non hanno avuto la proroga dell'incarico giunto a scadenza.

6. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate l'Azienda può conferire incarichi provvisori non superiori a sei mesi con le modalità di cui all'art. 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale. Al Professionista incaricato a carattere provvisorio spetta il trattamento economico di cui all'art. 8.

Art. 4 - Massimale orario ed incompatibilità.

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art 48. n. 6, della legge n. 833/78. e dell'art. 4. comma 7, della legge n. 412/91. gli incarichi di cui all' art. 1. comma 2, sono conferiti per un orario massimo settimanale non superiore a 28 ore raggiungibile anche mediante incarichi presso più Aziende sanitarie presenti sul territorio regionale.

2. Gli incarichi di cui al comma che precede non sono compatibili:
a) con un rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con un datore di lavoro pubblico o privato;
b) con un rapporto di accreditamento con il SSN;
c) con l'incarico di responsabile di branca presso una struttura accreditata con il SSN e soggetta ad autorizzazione sanitaria.

3. Le incompatibilità di cui sopra non operano qualora il Professionista le rimuova per la durata degli incarichi di cui ai comma 1.

Art. 5 - Instaurazione del rapporto

1. Il conferimento dell'incarico è effettuato dall'Azienda mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dal professionista con la dichiarazione di accettazione delle norme del presente "Protocollo aggiuntivo" - nonché dell'orario complessivo di attività, del numero degli accessi settimanali, dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali o delle specifiche attività di cui all'art. 3, comma 4, della durata dell'incarico e della natura libero-professionale dello stesso e dell'Accordo collettivo nazionale.

2. La lettera di conferimento dell'incarico deve essere inviata in copia anche al Comitato di cui all' al fine di verificare il raggiungimento del massimale orario previsto dal primo comma dell'art.4 e di aggiornare l'anagrafe di Professionisti

Art. 6 - Durata, rinnovo.sospensione e risoluzione del rapporto.

1. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato con la durata di cui all'art.1, comma 4, ed è immediatamente rinnovabile.

2. L'Azienda, qualora non intenda rinnovare l'incarico conferito al professionista, alla scadenza prevista, ne dà comunicazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

3. Il rapporto è sospeso nel caso di sospensione dello specialista dall'esercizio della libera professione o in caso d'emissione di mandato od ordine di custodia cautelare.

4. Il rapporto è risolto senza obbligo di preavviso per cancellazione o radiazione del professionista dall'Albo professionale.

5. Il rapporto è altresì risolto:
- qualora il professionista si sia reso responsabile di gravi mancanze di ordine disciplinare ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo Collettivo Nazionale o di gravi inadempienze di natura contrattuale e/o professionale formalmente contestategli dall'Azienda, ovvero qualora accumuli assenze dal servizio, eccedenti il limite massimo previsto dall'art. 7;
- per sopravvenute incompatibilità ai sensi dell'art. 4;
- per sopravvenuta incapacità psico-fisica accertate dal collegio medico.di cui all'art. 11 comma 3, lett. c) dell'Accordo Collettivo Nazionale.

6. Avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale per i motivi di cui al comma 5. il professionista. entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento. ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni al Direttore Generale dell'Azienda. il quale decide entro i 15 giorni successivi.

7. Per tuttavia durata della, procedura prevista al comma 6 il professionista è sospeso dal servizio e non percepisce alcun trattamento economico.

8. Qualora la decisione dell'Azienda sia favorevole al professionista, il medesimo viene reintegrato nell'incarico, la cui durata verrà prolungata tenendo conto del periodo di sospensione.

9. E' data facoltà al Professionista di chiedere la risoluzione anticipata del rapporto con un preavviso di trenta giorni.

Art. 7 - Assenze dal servizio non retribuite

1. Per giustificati motivi o per comprovata necessità il professionista può assentarsi dal servizio senza retribuzione per periodi complessivamente, non superiori a 60 giorni annuali, dandone comunicazione tempestiva all'Azienda interessata e, nel caso di assenza non superiore a trenta giorni, assicurando la idonea sostituzione con altro professionista. Per assenze di durata superiore a trenta giorni, il sostituto verrà individuato dall'Azienda secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale

2. Il sostituto è retribuito con il trattamento economico di cui all'art. 8.

Art. 8 - Trattamento economico

1. Al professionista l'Azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data di inizio del rapporto, un compenso forfettario omnicomprensivo di lire 70.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.

2. Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22 alle ore 6 il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 30%.

3. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 50%.

4. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza e le maggiorazioni previste ai precedenti commi 2 e 3 , entro la fine del secondo mese successivo.

Art. 9 – Prestazioni domiciliari

1. Le Aziende possono erogare prestazioni domiciliari nell'ambito dell'assistenza domiciliare programmata (ADI) nelle residenze assistenziali, negli hospice e nelle strutture residenziali e semiresidenziali anche alternative al ricovero ospedaliero, e nelle strutture ospedaliere mediante i professionisti di cui al presente "Protocollo aggiuntivo".

2. All'atto della pubblicazione di cui all'art. 3 è specificata la necessità di eseguire anche le eventuali prestazioni domiciliari indicando la media settimanale, presumibile o predeterminata, delle stesse.

3. Qualora sia necessaria solo prestazione domiciliare viene pubblicato, con le modalità di cui all'art. 3, il numero medio settimanale, presumibile o predeterminato, delle stesse.

4. Qualora l'attività domiciliare sia svolta in modo esclusivo, il rimborso delle spese di accesso è determinato con specifico accordo tra Azienda e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 32 dell'Accordo nazionale. Per gli accessi svolti fuori dal Comune di attività ambulatoriale, viene corrisposto il rimborso di cui all'art. 25 dell' Accordo nazionale.

5. Per ogni prestazione o gruppi di prestazioni spetta al professionista un compenso forfettario omnicomprensivo di £. 50.000 , più il contributo previdenziale

Art. 10 - Norme di Rinvio

1. Ai rapporti instaurati secondo il presente "Protocollo aggiuntivo" si applicano le disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale di seguito citate:
- art. 10 – Doveri e compiti del professionista;
- art. 13 - Commissione di disciplina;
- art. 18 - Permesso annuale retribuito;
- art. 19 - Assicurazione contro i rischi derivanti dall'incarico;
- art. 21 - Programmi e progetti finalizzati;
- art. 22 - Attività distrettuali e pronta disponibilità;
- art. 25 - Rimborso spese di accesso;
- art. 27 - Contributo previdenziale;
- art. 31 - Riscossione quote sindacali;
- art. 32 – Diritti sindacali;
- art. 33 - Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.

ALLEGATO *A*
(Biologi)

Marca da bollo

Raccomandata A.R.

Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
Pe il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Biologo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Il Sottoscritto Dott. ....
nato a .... (Prov. di ....) il ....
residente in .... (Prov. di ....)
Via .... C.A.P. ....
tel. ....
laureato in .... il ....
iscritto all'Ordine dei Biologi della Regione .... dal ....
chiede, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, di essere incluso, per l'anno ....
nella graduatoria relativa alla Regione .... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualità di Biologo ambulatoriale.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti richiesti ed acclude idonea documentazione (la documentazione può essere sostituita da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, come da fac-simili allegati, qualora rilasciata da Ente Pubblico altrimenti dovrà essere prodotta in fotocopia).

Data .... Firma ....

N.B. La presente istanza deve essere sottoscritta e prodotta unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc) in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto Dott ....
Nato a ....(prov. ....) il ....
Con recapito professionale in ....(prov. ....)
Via .... n. .... C.A.P. ....
Tel. ..../..............................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Con riferimento alla domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
Per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Biologo
Presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale,

DICHIARA

- di non essere soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall'Ordine dei Biologi;
- di non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 7 del presente Accordo, si impegna comunque far cessare eventuali incompatibilità prima del conferimento dell'incarico;
- ....
....
....
....
- che le pubblicazioni/documentazione allegate in copia alla presente domanda, sono conformi agli originali

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Luogo, data

IL DICHIARANTE

ALLEGATO *B*
(Biologi)

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELL'ACCORDO

A) TITOLI ACCADEMICI:

1) Laurea con voto	*110 e Lode*		*Punteggio 3*
	110	*1,8*	
da	100 a 109	1,2	

2) Specializzazioni:

a) per la prima specializzazione o dottorato di ricerca: Punteggio 3

b) per ogni ulteriore specializzazione: Punteggio 1,2

c) specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti: Punteggio 0,80
(una sola volta)

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Biologia.

- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni — Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi — Punteggio 0,40
- per ogni corso superiore a 250 ore a ad 1 anno — Punteggio 0,50 per anno

fino ad un massimo di 2 punti

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) Attività professionale prestata in qualità di Biologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N., Comuni, Provincie, Regioni, Istituti Universitari,Ministeri, Enti privati equiparati ai sensi di legge. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.

Fino ad ore settimanali	*5*	*10*	*20*	*38*
Punteggio	*0,15*	*0,30*	*0,60*	*1,20*

2) Attività professionale in qualità di Biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.

Punteggio 0.70

Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

3) Idoneità in un pubblico concorso come Biologo Punteggio 0,05
E' valutabile solo la prima delle idoneità possedute

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

Per ogni anno *Punteggio 0,10*

Il punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi.
Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

ALLEGATO *C*
(Biologi)

ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Analisi chimico-cliniche
2. Biochimica e chimica clinica
3. Biochimica marina
4. Biochimica analitica
5. Biotecnologie
6. Chimica biologica
7. Chimica analitica
8. Chimica e tecnologie alimentari
9. Citogenetica umana
10. Economia sistema agroalimentare
11. Endocrinologia sperimentale
12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria)
13. Farmacologia applicata
14. Farmacologia
15. Fisiologia e scienza dell'alimentazione
16. Fitopatologia
17. Genetica
18. Genetica medica
19. Igiene
20. Igiene e medicina preventiva
21. Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanità pubblica"
22. Immunologia diagnostica
23. Microbiologia
24. Microbiologia applicata
25. Microbiologia medica
26. Microbiologia e virologia
27. Patologia generale
28. Scienza dell'alimentazione
29. Scienza e tecnologie cosmetiche
30. Scienza e tecnica piante officinali
31. Scienza e tecnica piante medicinali
32. Statistica sanitaria
33. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
34. Statistica medica
35. Tecniche microbiologiche
36. Tecniche biomediche
37. Tecnologie alimentari
38. Tossicologia
39. Tossicologia forense
40. Virologia
41 Applicazioni biotecnologiche
42 Immunogenetiche
43 Microbiologia IND in tecniche microbiologiche

ALLEGATO *D*
(Biologi)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE

ALLA SANITA' DELLA REGIONE

____

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA________________

Raccomandata A.R.

Oggetto: Dichiarazione ex art. 8 dell'Accordo

(da inviare entro il 15 febbraio di ogni anno)

Il sottoscritto Dott.____
nato a ____________________(prov. di ________________) il ____________
residente in ______________________(prov. di ________________)
via ____C.A.P.________
Tel______________________
laureato in ________________________il ____________________
iscritto all'Ordine dei Biologi dal ____________________ con numero

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Biologo Ambulatoriale dal ____________________

Attualmente in servizio presso:

1. Azienda ________________________ per n. __________ ore settimanali
nella seguente struttura ______________________________tel ______________

2. Azienda ________________________ per n. __________ ore settimanali
nella seguente struttura ______________________________tel ______________

3. Azienda ________________________ per n. __________ ore settimanali
nella seguente struttura ______________________________tel ______________

4. Azienda ______________________ per n. __________ ore settimanali
nella seguente struttura ______________________________ tel ______________

Dichiara di () essere () non essere
Titolare di altro rapporto di lavoro
() avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilità.

DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Data______________________ FIRMA__________________________

ALLEGATO *A*1
(Chimici)

Marca da bollo

Raccomandata A.R.

Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
Pe il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Chimico presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Il Sottoscritto Dott. ....
nato a .... (Prov. di ....) il ....
residente in .... (Prov. di ....)
Via .... C.A.P. ....
tel. ....
laureato in .... il ....
iscritto all'Ordine dei Chimici di ... ... dal ....
chiede, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, di essere incluso, per l'anno ....
nella graduatoria relativa alla Regione .... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualità di Chimico ambulatoriale.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti richiesti ed acclude idonea documentazione (la documentazione deve essere sostituita da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, come da fac-simili allegati, qualora
sia stata rilasciata da Ente pubblico, altrimenti dovrà essere prodotta in fotocopia).

Data .... Firma ....

N.B. La presente istanza può essere sottoscritta e prodotta unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc) in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto Dott ....
Nato a ....(prov. ....) il ....
Con recapito professionale in ....(prov. ....)
Via .... n. .... C.A.P. ....
Tel. ..../..............................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Con riferimento alla domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
Per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Chimico
Presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale,

DICHIARA

- di non essere soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall'Ordine dei Chimici;
- di non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 7 del presente Accordo, si impegna comunque a far cessare eventuali incompatibilità prima del conferimento dell'incarico;
- ....
....
....
....
- che le pubblicazioni/documentazione allegate in copia alla presente domanda, sono conformi agli originali

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Luogo, data

IL DICHIARANTE

(Foglio notizie)
ALLEGATO *A*1
(Chimici)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto Dott. ....
Nato a .... (prov. ....) il ....
Con recapito professionale in .... (prov. ....)
Via .... n. .... C.A.P. ....
Tel. ..../...

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Di possedere i seguenti titoli:

A) TITOLI ACCADEMICI

1) Laurea in .... con voto ..../...............
Conseguita il ....presso l'Università di ....

2) Specializzazioni:
1) .... conseguita il ....
con voto ..../........................
2) .... conseguita il ....
con voto ..../........................
presso l'Università di ....

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o aggiornamento in und delle discipline della Chimica, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione.

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni ....presso ....

- corso in ....seguito dal............. al .... per complessive ore/giorni/anni..............................presso ....

- corso in ....seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni.............................. presso ....

- corso in ....seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni.............................. presso..

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/annni.............................. presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) **Attività professionale prestata in qualità di Chimico presso strutture del S.S.N., Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, Enti privati.**

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

2) Attività professionale in qualità di Chimico volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

3) Idoneità in pubblico concorso:

Concorso a: ....
Presso .... nell'anno ....

(valutabile solo la prima idoneità)

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Chimici dal ....con il numero ....

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie.

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
8. ____________________
9. ____________________
10. ____________________

Luogo, data **FIRMA (leggibile)**

ALLEGATO *B*1
(Chimici)

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELL'ACCORDO

B) TITOLI ACCADEMICI:

	1) Laurea con voto		Punteggio
	110 e Lode		*3*
	111	*1,8*	
da	100 a 109	1,2	

2) Specializzazioni:

a) per la prima specializzazione o dottorato di ricerca: **Punteggio** 3

b) per ogni ulteriore specializzazione: **Punteggio** 1,2

c) specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti: Punteggio 0,80
(una sola volta)

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Chimica.

- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni — Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi — Punteggio 0,40
- per ogni corso superiore a 250 ore a ad 1 anno — Punteggio 0,50 per anno

fino ad un massimo di 2 punti

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) Attività professionale prestata in qualità di Chimico con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N., Comuni, Provincie, Regioni, Istituti Universitari Ministeri, Enti privati equiparati

ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.

Fino ad ore settimanali	*5*	*10*	*20*	*38*
Punteggio	*0,15*	*0,30*	*0,60*	*1,20*

2) Attività professionale in qualità di Chimico volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.

Punteggio 0,70

Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

3) Idoneità in un pubblico concorso come Chimico Punteggio 0,05
E' valutabile solo la prima delle idoneità possedute

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

Per ogni anno *Punteggio 0,10*

Il punteggio previsto p.. l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi.
Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

(Chimici)

ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE

41. Analisi chimico-cliniche
42. Biochimica e chimica clinica
43. Biochimica marina
44. Biochimica analitica
45. Biotecnologie
46. Chimica clinica
47. Chimica analitica
48. Chimica e tecnologie alimentari
49. Citogenetica umana
50. Economia sistema agroalimentare
51. Endocrinologia sperimentale
52. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria)
53. Farmacologia applicata
54. Farmacologia
55. Fisiologia e scienza dell'alimentazione
56. Fitopatologia
57. Genetica
58. Genetica medica
59. Igiene
60. Igiene e medicina preventiva
61. Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanità pubblica"
62. Immunologia diagnostica
63. Microchimica
64. Microchimica applicata
65. Microchimica medica
66. Microchimica e virologia
67. Patologia generale
68. Scienza dell'alimentazione
69. Scienza e tecnologie cosmetiche
70. Scienza e tecnica piante officinali
71. Scienza e tecnica piante medicinali
72. Statistica sanitaria
73. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
74. Statistica medica
75. Tecniche microchimiche
76. Tecniche biomediche
77. Tecnologie alimentari
78. Tossicologia
79. Tossicologia forense
80. Virologia
81. Conserve alimentari di origine vegetale
82. Applicazioni biotecnologiche
83. Metodologie chimiche di controllo e di analisi
84. Tecnologie chimiche di processo
85. Sicurezza e protezione industriale
86. Viticultura ed enologia
87. Istochimica e citochimica

48 Chimica applicata all'igiene
49 Chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali
50 Applicazioni biotecnologiche
51 Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali

ALLEGATO *D*1
(Chimici)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
ALLA SANITA' DELLA REGIONE

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA________________

Raccomandata A.R.

Oggetto: Dichiarazione ex art. 8 dell'Accordo
(da inviare entro il 15 febbraio di ogni anno)

Il sottoscritto Dott.____
nato a ________________________(prov. di ___________________) il _____________
residente in ________________________(prov. di___________________)
via ____C.A.P.________
Tel_______________________
laureato in ____________________________il ______________________
iscritto all'Ordine dei Chimici dal _______________________ con numero

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Chimico Ambulatoriale dal _______________________

Attualmente in servizio presso:

5. Azienda ___________________________ per n. ____________ ore settimanali
nella seguente struttura ___________________________________tel ______________

6. Azienda ___________________________ per n. ____________ ore settimanali
nella seguente struttura ___________________________________tel ______________

7. Azienda ___________________________ per n. ____________ ore settimanali
nella seguente struttura ___________________________________tel ______________

8. Azienda ________________________ per n. __________ ore settimanali
nella seguente struttura ______________________________ tel ____________

Dichiara di () essere () non essere
Titolare di altro rapporto di lavoro
() avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilità.

DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Data______________________ FIRMA__________________________

ALLEGATO *A2*
(Psicologi)

Marca da bollo

Raccomandata A.R.

Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
Pe il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Psicologo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Il Sottoscritto Dott. ....
nato a .... (Prov. di ....) il ....
residente in .... (Prov. di ....)
Via .... C.A.P. ....
tel. ....
laureato in .... il ....
iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione .... dal ....
chiede, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, di essere incluso, per l'anno ....
nella graduatoria relativa alla Regione .... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualità di Psicologo ambulatoriale.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti richiesti ed acclude idonea documentazione (la documentazione deve essere sostituita da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, come da fac-simili allegati qualora sia stata rilasciata da Ente Pubblico, altrimenti dovrà essere prodotta in fotocopia).

Data .... Firma ....

N.B. La presente istanza deve essere sottoscritta e prodotta unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc) in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto Dott ....
Nato a ....(prov. ....) il ....
Con recapito professionale in ....(prov. ....)
Via .... n. .... C.A.P. ....
Tel. ..../..............................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Con riferimento alla domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
Per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Psicologo
Presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

DICHIARA

- di non essere soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall'Ordine dei Psicologi;
- di non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 7 del presente Accordo, si impegna comunque a far cessare eventuali incompatibilità prima del conferimento dell'incarico;
- ....
....
....
....
- che le pubblicazioni/documentazione allegate in copia alla presente domanda, sono conformi agli originali

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Luogo, data

IL DICHIARANTE

(Foglio notizie)
ALLEGATO *A2*
(Psicologi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto Dott. ....
Nato a .... (prov. ....) il ....
Con recapito professionale in .... (prov. ....)
Via .... n. .... C.A.P. ....
Tel. ..../......................................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Di possedere i seguenti titoli:

E) TITOLI ACCADEMICI

3) Laurea in .... con voto ..../...............
Conseguita il ....presso l'Università di ....

4) Specializzazioni:
3) .... conseguita il ....
con voto ..../.......................
4) .... conseguita il ....
con voto ..../.......................
presso l'Università di ....

F) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o aggiornamento in und delle discipline della Psicologia, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione.

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni ....presso ....

- corso in ....seguito dal............. al .... per complessive ore/giorni/anni...............................presso ....

- corso in ....seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni................................ presso ....

- corso in ....seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni................................ presso..

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/annni............................... presso ....

- corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore/giorni/anni .... presso ....

G) TITOLI PROFESSIONALI

4) **Attività professionale prestata in qualità di Psicologo presso strutture del S.S.N., Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Ministeri, enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, Enti privati.**

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

5) Attività professionale in qualità di Psicologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso ....
Nel servizio di .... con la qualifica di ....

6) Idoneità in pubblico concorso:

Concorso a: ....
Presso .... nell'anno ....

(valutabile solo la prima idoneità)

H) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Iscritto all'Ordine Nazionale degli Psicologi dal ....con il numero ....

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie.

11. ____________________
12. ____________________
13. ____________________
14. ____________________
15. ____________________
16. ____________________
17. ____________________
18. ____________________
19. ____________________
20. ____________________

Luogo, data FIRMA (leggibile)

ALLEGATO *B2*
(Psicologi)

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELL'ACCORDO

a)TITOLI ACCADEMICI:

1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3

	112	*1,8*
da	100 a 109	1,2

2) Specializzazioni:

a) universitaria o psicoterapia: riconosciuta ex art. 3 o 35 della Legge 56/89
Punteggio 3*

a1) dottorato di ricerca
Punteggio 3*

uno o l'altro

b) per ogni ulteriore specializzazione:
Punteggio 1,2

c) specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti: Punteggio 0,80
(una sola volta)

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Psicologia o della Psicoterapia.

- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi Punteggio 0,40
- per ogni corso superiore a 250 ore a ad 1 anno Punteggio 0,50 per anno

– fino ad un massimo di 2 punti

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) Attività professionale prestata in qualità di Psicologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N., Comuni, Provincie, Regioni, Istituti Universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.

Fino ad ore settimanali	*5*	*10*	*20*	*38*
Punteggio	*0,15*	*0,30*	*0,60*	*1,20*

2) Attività professionale in qualità di Psicologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.

Punteggio 0,70

Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

3) Idoneità in un pubblico concorso come Psicologo Punteggio 0,05
E' valutabile solo la prima delle idoneità possedute

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

Per ogni anno *Punteggio 0,10*

Il punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi.
Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE

AREA DI PSICOLOGIA

1) PSICOLOGIA

- Psicologia del ciclo di vita
- Psicologia sociale e applicata
- Psicologia clinica
- Psicologia dell'età evolutiva
- Psicologia sociale e del lavoro
- Psicologia della salute
- Neuropsicologia
- Valutazione psicologica

2) PSICOTERAPIA

- Psicologia Clinica
- Psicologia del ciclo di vita
- Psichiatria
- Neuropsichiatria
- Neuropsichiatria infantile
- Neurologia e psichiatria
- Igiene Mentale
- Malattie nervose e mentali
- Clinica delle malattie nervose e mentali
- Psicologia della salute

ALLEGATO *D2*
(Psicologi)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE

ALLA SANITA' DELLA REGIONE

____

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA_______________

Raccomandata A.R.

Oggetto: Dichiarazione ex art. 8 dell'Accordo
(da inviare entro il 15 febbraio di ogni anno)

Il sottoscritto Dott.____
nato a ____________________(prov. di __________________) il ____________
residente in _____________________(prov. di __________________)
via ____C.A.P.________
Tel____________________
laureato in __________________________il ____________________
iscritto all'Ordine degli Psicologi dal ______________________ con numero

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Psicologo Ambulatoriale dal ______________________

Attualmente in servizio presso:

9. Azienda __________________________ per n. ___________ ore settimanali
nella seguente struttura __________________________________tel _______________

10. Azienda __________________________ per n. ___________ ore settimanali
nella seguente struttura __________________________________tel _______________

11. Azienda __________________________ per n. ___________ ore settimanali
nella seguente struttura __________________________________tel _______________

12. Azienda ______________________________ per n. ______________ ore settimanali
nella seguente struttura ____tel ________________

Dichiara di () essere () non essere
Titolare di altro rapporto di lavoro
() avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilità.

DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Data____________________________ FIRMA__________________________________

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23.12.1978, N. 833 E DELL'ART. 8, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93, N. 229/99 E N. 254/2000

Regione Campania

Regione Abruzzo

Regione Lazio

Regione Lombardia

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Veneto

S.N.U.B.C.I. :

S.N.A.B.I.L.P. :

F.I.O.S.P – S.N.U.B.A.L.P. :

U.Sin.C.I.

A.U.P.I

S.I.C.U.S.

S.I.Chi.L.P

FP C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

30 MAR. 2001

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un

commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1976, n. 289.

— Il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, è il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.».

— Il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reca: «Sostituzione dei rappresentanti regionali in seno alla delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per il rinnovo degli accordi collettivi del personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successive modifiche e integrazioni».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) b) c) (omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n, 421), è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali).* — 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera *d)*; il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *f)*; una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera *f)*;

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.

1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera *a)* l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera *c)* non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera *b)*, e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.

2-*bis*. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.

2-*ter*. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'art. 15-*nonies* dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 15-*nonies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.

3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità

dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera *b)*;

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

5. *(Abrogato)*.

6. *(Abrogato)*.

7. *(Abrogato)*.

8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8-*bis*. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.

9. *(Abrogato)*.

01G0497

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(4652507/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1º febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000** **(€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035